

COMUNE DI ATTIMIS

delibera n. 51 del 7/6/1991

TITOLO I PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

- Art. 1 (Principi generali)
- Art. 2 (Popolazione e territorio)

CAPO II

FINALITA' E FUNZIONI

- Art. 3 (Finalità)
- Art. 4 (Tutela della salute)
- Art. 5 (Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico, archeologico e culturale)
- Art. 6 (Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero)
- Art. 7 (Assetto ed utilizzazione del territ.)
- Art. 8 (Sviluppo economico)
- Art. 9 (Programmazione economico-sociale e territoriale)
- Art. 10 (Servizi)

CAPO III

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

- Art. 11 (Costituzione e partecipazione)
- Art. 12 (Istituzioni)
- Art. 13 (Vigilanza e controlli)

CAPO IV

UNIONE E FUSIONE DI COMUNI

- Art. 14 (Unione e fusione di Comuni)

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

- Art. 15 (Organi)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 16 (Consiglio Comunale)
- Art. 17 (Costituzione)
- Art. 18 (Gruppi consiliari)
- Art. 19 (Commissioni consiliari)
- Art. 20 (Convocazione del Consiglio)
- Art. 21 (Regolamento interno)
- Art. 22 (Scioglimento del Consiglio)
- Art. 23 (Competenze del Consiglio)
- Art. 24 (Decadenza)
- Art. 25 (Dimissioni)

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

- Art. 26 (Composizione)
- Art. 27 (Nomina della Giunta Comunale, revoca e dimissioni degli assessori)
- Art. 28 (Convocazione e funzionamento della Giunta)
- Art. 29 (Competenza della Giunta Comunale)

CAPO III

SINDACO

- Art. 30 (Caratteristiche)
- Art. 31 (Competenza quale organo di amministrazione)
- Art. 32 (Competenze quale organo di vigilanza)
- Art. 33 (Competenze organizzative)
- Art. 34 (Competenze per i servizi statali)
- Art. 35 (Mozione di sfiducia)
- Art. 36 (Dimissioni, impedimento, rimozione decadenza, sospensione o decesso del Sindaco)

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- Art. 37 (Principi e criteri direttivi)
- Art. 38 (Determinazioni dei responsabili dei Servizi per la gestione tecnica finanziaria e amministrativa)
- Art. 38bis (Direttore Generale).)
- Art. 39 (Segretario Comunale)
- Art. 40 (Responsabili di servizio)
- Art. 40Bis (Attribuzioni dei Responsabili dei Servizi).
- Art. 41 (Espressione dei pareri)
- Art. 42 (Collaborazione esterna)

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 43 (Libere forme associative)
- Art. 44 (Istanze, petizioni, proposte e interrogazioni)
- Art. 45 (Diritto di accesso)
- Art. 46 (Partecipazione al procedimento amministrativo)
- Art. 47 (Referendum consultivo)

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 48 (Finanza locale)
- Art. 49 (Contabilità e bilancio)
- Art. 50 (Ordinamento contabile e disciplina dei contratti)
- Art. 51 (Revisione economico-finanziaria)

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 (Modifiche allo Statuto)

Art. 53 (Abrogazione di norme contrastanti)

Art. 54 (Norma transitoria)

Art. 55 (Entrata in vigore)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1

(Principi generali)

1. Il Comune di Attimis è Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune di Attimis è Ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate.

3. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.

Art. 2

(Popolazione e territorio)

1. Il Comune di Attimis, classificato montano a norma di legge, è costituito dalla popolazione appartenente alle comunità di Attimis, Forame, Porzus, Racchiuso e Subit e dal territorio di pertinenza.

2. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone ed ha sede in Attimis ove si riuniscono gli organi istituzionali ed hanno sede gli uffici comunali.

CAPO II

(Finalità e funzioni)

Art. 3

(Finalità)

1. Il Comune riconosce, promuove, garantisce lo sviluppo ed il progresso civile ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

3. La sfera del governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili, e culturale per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.

Art. 4

(Tutela della salute)

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 5

(Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico, archeologico e culturale)

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, con piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, e per vigilare ed eliminare

cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque in conformità alle vigenti disposizioni.

2. Il Comune promuove iniziative per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale, adottando le misure necessarie alla conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali anche nel loro contesto urbanistico ed ambientale.

Art. 6

(Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero)

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, valorizza le sue peculiarità etnico linguistiche, di costume e di tradizioni locali, incoraggia ed agevola lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti.

3. Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti atti alla ricreazione ed allo sport saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli Enti.

Art. 7

(Assetto ed utilizzazione del territorio)

1. Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Promuove iniziative nel campo dell'edilizia residenziale pubblica.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dal Consiglio Comunale.

4. Attua un sistema di viabilità adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi vigenti.

Art. 8

(Sviluppo economico)

1. Il Comune indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

2. Il Comune coordina le attività commerciali, favorisce l'organizzazione razionale ed equilibrata dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolarne il recupero e l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti.

4. Sviluppa, in collaborazione con le associazioni locali del settore, le attività di promozione turistica, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

Art. 9

(Programmazione economico-sociale e territoriale)

1. Nel campo economico-sociale e territoriale il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici sovracomunali,

il Comune favorisce l'apporto delle formazioni sociali operanti nel suo territorio.

Art. 10
(Servizi)

1. Il Comune organizza i servizi sulla base delle esigenze della popolazione o dettate dalle normative di settore.

2. Il Comune, per la gestione dei servizi, che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende speciali;
- b) la partecipazione a consorzi, a società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- e) un'apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

CAPO III

ENTI - AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 11
(Costituzione e partecipazione)

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione e la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lett., n) e 36, comma 5 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 assicurando pari opportunità tra uomo e donna.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di istituzioni del comune o aziende speciali, la relativa motivata proposta del Sindaco e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 12
(Istituzioni)

1. Il consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, con le modalità di cui al 2° comma del precedente art. 11 del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

3. Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale, che lo sceglie tra i dirigenti dalla qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 13

(Vigilanza e controlli)

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sulla gestione degli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'Ente, società, istituzione e azienda e degli obiettivi raggiunti.

CAPO IV

UNIONE E FUSIONE DI COMUNI

Art. 14

(Unione e fusione di Comuni)

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali 8 giugno 1990 n. 142 l'Amministrazione Comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione o fusione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 15

(Organi)

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

2. Il comune, per la pari opportunità tra uomo e donna, promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali comunali.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16

(Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo ha autonomia organizzativa e funzionale ed è espressione democratica della volontà popolare manifestata nella forma di legge attraverso il suffragio diretto.

Art. 17

(Costituzione)

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, nei casi di surrogazione, ad esecutività della relativa deliberazione. Il seggio che per qualsiasi motivo dovesse rendersi vacante durante il quadriennio è attribuito al candidato della medesima lista che segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il consiglio comunale procede ai sensi dell'articolo 22, comma secondo, della legge 25 marzo 1993 n. 81.

3. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. La prima adunanza del consiglio comunale è disposta dal sindaco proclamato eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

5. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 MAGGIO 1960 N. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma settimo, della Legge 25 MARZO 1993 N. 81. Il Consigliere Anziano presiede il consiglio comunale in caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e Vicesindaco. Il Vicesindaco quando non è anche consigliere non può presiedere il consiglio comunale..

6. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio Comunale:

- a) procede alla convalida degli eletti;
- b) riceve la comunicazione del sindaco sulla composizione della Giunta Comunale e sulla nomina del Vice-Sindaco, nonché la proposta degli indirizzi generali di governo, che approva in apposito documento;
- c) accerta la condizione di compatibilità ed eleggibilità' degli eventuali assessori nominati fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

7. Le adunanze di cui al precedente comma sono presiedute dal sindaco.

8. I Consiglieri Comunali eleggono domicilio sul territorio comunale al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette.

Art. 18

(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da non meno di due componenti, a tale scopo:

- a) entro otto giorni dalla seduta di insediamento e convalida del Consiglio Comunale neo eletto i consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto, alla Segreteria Comunale, a quale gruppo consiliare intendano appartenere;
- b) i Consiglieri che non abbiano fatto in termini la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) costituiscono un unico gruppo misto;
- c) ogni gruppo consiliare come sopra costituito, segnalerà al Segretario per iscritto, entro gli otto giorni successivi all'ultimo di cui alla precedente lettera a), o alle formalizzate dimissioni del precedente capogruppo il nome del Consigliere capogruppo.

Art. 19

(Commissioni consiliari)

1. Ai sensi dell'art. 31 - 4° comma della L. 8 giugno 1990 n. 142, il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale al numero dei consiglieri appartenenti a ciascun gruppo, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al successivo articolo 21, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma secondo, della Legge 25 MARZO 1993 N. 81, Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione in ordine a circostanziate problematiche ad essa connesse.

3. La Commissione d'indagine sarà composta da tre membri, dei quali uno rappresentante della minoranza. Non possono far parte della commissione il Sindaco e gli assessori.

4. La Commissione d'indagine può assumere ogni informazione attinente al mandato conferitole sia con l'accesso ai documenti, sia con l'audizione di amministratori, dipendenti, segretario comunale e del revisore dell'attività economico-finanziaria.

5. La commissione d'indagine conclude la propria attività con apposita relazione da presentare al Consiglio Comunale.

6. In ogni commissione deve essere assicurata la presenza di consiglieri di entrambi i sessi, salvo espressa loro rinuncia.

Art. 20

(Convocazione del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. Esso si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria: una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il conto consuntivo. Le altre sedute, quando non siano dichiarate d'urgenza per comprovati motivi, sono straordinarie.

2. Il Consiglio si riunisce inoltre quando il Sindaco lo ritenga opportuno.

3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta o comunque formalizzata da parte di almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze previste dal successivo articolo 22.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 21.

Art. 21

(Regolamento interno)

1. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, il regolamento del proprio funzionamento.

Art. 22

(Scioglimento del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale può essere sciolto nei soli casi previsti dalla legge.

Art. 23

(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono stabilite dalla Legge.

Art. 24

(Decadenza)

1. Si ha decadenza dalla carica di consigliere comunale:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;

b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive di consiglio comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e può essere promossa dal Prefetto o da qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

Art. 25

(Dimissioni)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte al protocollo immediatamente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre i dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni e secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni risultanti dal protocollo.

3. Non si fa luogo a surroga qualora si debba procedere alla scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39 comma 1) lett. b) n. 2 Legge 142/1990.

CAPO II**GIUNTA COMUNALE**

Art. 26

(Composizione)

1. La giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da due Assessori.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non eletti consiglieri comunali purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. I requisiti predetti sono verificati dal Consiglio con la procedura seguita per la convalida dei consiglieri. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.

3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato assessore.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del comune, nè ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti alla vigilanza del comune.

Art. 27

Nomina della Giunta Comunale. Revoca e dimissioni degli assessori

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, e tra questi il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Ogni assessore può essere revocato dal Sindaco. L'atto di revoca deve indicare anche la nomina del nuovo assessore. Di un tanto viene data comunicazione motivata al consiglio.

3. Le dimissioni dalla carica di assessore devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dal momento della loro ricezione al protocollo comunale.

ART. 28

(Convocazione e funzionamento della Giunta)

1. la Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

- a) responsabili delle unità operative;
- b) consiglieri comunali
- c) esperti e consulenti esterni.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di due componenti.

4. L'attività della Giunta Comunale è disciplinata da apposito regolamento.

ART. 29

(Competenza della Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco del Segretario e dei Responsabili dei Servizi del Comune. Riferisce annualmente al Consiglio (in sede di approvazione del conto consuntivo) sulla propria attività, ne attua gli indirizzi e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. In particolare spettano alla Giunta:

- 1) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione.
- 2) proporre eventualmente al consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
- 3) operare scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione puntuale dei fini e l'individuazione delle priorità, che costituiranno guida nell'attività spettante al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi dell'Ente.
- 4) definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
- 5) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento qualora tali attribuzioni non siano riservate al Sindaco;
- 6) nominare le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate, se tale adempimento non sia attribuito al Sindaco;
- 7) adottare i provvedimenti di assunzione, cessazione del personale comunale, non riservati ad altri organi;
- 8) approvare disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- 9) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo la competenza consiliare ex art. 32 lett. m) della legge 8 giugno 1990 n. 142;
- 10) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- 11) intervenire negli accordi di contrattazione decentrata nelle materie non demandate alla competenza del segretario comunale;
- 12) adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoposte a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.
- 13) fissare, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- 14) La disciplina dello stato giuridico delle assunzioni del personale;
- 15) assumere deliberazioni a contrarre;
- 16) avviare secondo il programma definito dal Consiglio Comunale il procedimento per la copertura dei posti vacanti in organico ed adottare i provvedimenti di assunzione.
- 17) L'adozione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale;
- 18) Le piante organiche e le relative variazioni, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento degli uffici e dei servizi.

CAPO III SINDACO

ART. 30

(Caratteristiche)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione e del Comune; egli rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti .

2. Divenuta esecutiva la deliberazione di convalida, il Sindaco presta, davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 31

(Competenze quale organo di amministrazione)

1. Il Sindaco quale organo di amministrazione:

- a) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
- b) nomina, coordina e revoca i singoli assessori ed il Vice Sindaco
- c) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati;
- d) concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l'ente, che questi ultimi intendono rilasciare;
- e) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc. che la legge assegna specificatamente alla sua competenza;
- f) ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori, e al segretario comunale, l'adozione di atti e provvedimenti che la legge e lo statuto non abbia già loro attribuito;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) presenta le proprie dimissioni al Consiglio Comunale;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- l) adotta ordinanze ordinarie;
- m) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
- n) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni;
- o) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- p) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
- q) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che la legge o lo statuto esplicitamente non abbiano attribuito al segretario e ai Responsabili dei Servizi;
- r) provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso Aziende, Enti ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 36, comma 5, della Legge 8 GIUGNO 1990 N. 142, fatta salva la competenza del Consiglio medesimo nei casi espressamente riservati dalla Legge, per la nomina dei propri rappresentanti presso Aziende, Enti ed Istituzioni
- s) propone al Consiglio la revoca e la successiva sostituzione dei propri rappresentanti nominati presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- t) risponde entro trenta giorni, ove non deleghi un assessore, alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri.
- U) Nomina i Responsabili dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 142/1990, dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART. 32

(Competenze quale organo di vigilanza)

1. Spetta al Sindaco quale organo di vigilanza:

- a) promuovere tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

- b) disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e informarne il consiglio comunale;
- c) collaborare con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni previste dall'art. 23, comma 7, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 nei confronti delle istituzioni .

ART. 33

(Competenze organizzative)

1. Il Sindaco, nel contesto delle proprie competenze, organizzative:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) dispone la convocazione della giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun assessore;
- e) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni, ad un assessore che assume la qualifica di vicesindaco;
- f) delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee ai singoli assessori e/o consiglieri comunali;
- g) nomina, su proposta del Segretario Comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi, ove non di competenza della Giunta per disposizione di Legge, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 51 della Legge 8 giugno 1990 N. 142, del presente Statuto e dei Regolamenti comunali.
- H) Nomina il Direttore Generale, previa delibera della Giunta Comunale e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi, ove non ritenga di conferire al Segretario Comunale le relative funzioni.

ART. 34

(Competenze per i servizi statali)

1. Il Sindaco, altresì, per i servizi statali:

- a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di Ufficiale di Pubblica Sicurezza;
- b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'art. 38, comma primo, della legge 8 giugno 1990 n. 142;
- c) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
- d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 38, secondo comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142 ed assume le iniziative conseguenti;
- e) emana, atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.

ART. 35

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta della Giunta o del Sindaco non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quindi dei consiglieri assegnati.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di 10 gg. e non oltre 30 gg. dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

ART. 36

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

2. Fino alle elezioni di cui al precedente comma le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco nei casi di assenza, di impedimento temporaneo nonché nei casi di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 BIS, della Legge 19 Marzo 1990 N. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al primo comma del presente articolo trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.

5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO III**ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE****Art. 37**

(Principi e criteri direttivi)

1. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi verrà disciplinato con apposito regolamento, in relazione al processo di decentramento istituzionale conseguente al nuovo ordinamento delle autonomie, secondo i seguenti criteri informativi per l'organizzazione del lavoro:

a) l'introduzione di moduli organizzativi idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo della programmazione e l'attività per progetti;

b) la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente viene individuata nell'unità operativa;

c) l'applicazione del principio della democrazia organizzativa al fine di consentire ai dipendenti responsabili di servizio di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonché alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi. La valorizzazione dei lavoro collegiale attuando il metodo di lavoro di gruppo, costituendo gruppi di lavoro, organizzando conferenze di servizio;

d) Istituzione di nuclei di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

e) la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

f) l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento.

g) il principio della separazione tra i compiti della direzione politica (nei quali rientra la definizione dei programmi, degli obiettivi e delle priorità) e di quelli di direzione amministrativo-gestionale affidati al personale appartenente alle figure massime apicali del Comune, ancorché non dirigenziali e di qualifica funzionale non inferiore alla settima;

H) L'attribuzione al Direttore Generale o in sua mancanza al Segretario Comunale del compito di attuare, nell'ambito delle direttive impartite dal

Sindaco, i programmi, gli obiettivi, e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio secondo le specificazioni di questi operate dalla Giunta.

Art. 38

Determinazioni dei Responsabili dei Servizi per la gestione Tecnica, Finanziaria e Amministrativa

1. I responsabili dei Servizi operano attraverso determinazioni, che ove comportino impegni di spesa, recheranno l'attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile o finanziario.

2. Le determinazioni di cui al precedente comma sono immediatamente eseguibili e sono pubblicate, ai soli fini di pubblicità -notizia, all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 38 Bis

Direttore Generale

1 Il Sindaco può nominare, previa delibera della Giunta Comunale, un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato e secondo i criteri stabiliti nell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La durata in carica del Direttore non può eccedere quella del mandato del Sindaco che ha il potere di revocarlo per inosservanza delle direttive impartite o per il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, previa delibera della Giunta Comunale.

3. Per procedere alla nomina il Comune provvederà alla stipula di apposita convenzione con altri Comuni interessati le cui popolazioni assomate raggiungano i 15.000 abitanti.

4. Le funzioni del Direttore Generale sono stabilite dalla Legge.

5. I Responsabili dei Servizi, ad eccezione del Segretario, rispondono al direttore nell'esercizio delle loro funzioni; i rapporti tra il Segretario e il direttore Generale sono disciplinati dal Sindaco.

Art. 39

(Segretario Comunale)

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge.

2. Il Segretario Comunale nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi elettivi e delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

a) coordina l'attività dei responsabili dirimendo eventuali conflitti di attribuzione e di competenza, esamina collegialmente i problemi organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte;

b) vigila affinché gli uffici regolarmente adempiano all'istruttoria delle deliberazioni; svolge attività di stimolo e controllo sulla predisposizione degli atti esecutivi delle deliberazioni stesse;

c) in conformità a quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, per ciascun tipo di procedimento relativo agli atti di competenza del Comune, propone al Sindaco l'individuazione dell'unità operativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale. In esecuzione all'avvenuta individuazione dell'unità operativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale indica ed assegna all'interno della stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento con l'esclusione di atti aventi rilevanza esterna;

d) esercita l'attività di Presidente delle commissioni di gara per appalti, alienazioni, locazioni, somministrazioni, assumendo la responsabilità in ordine alle procedure relative;

e) esercita l'attività di Presidente delle commissioni di concorso per l'assunzione di personale assumendo la responsabilità in ordine alle procedure relative;

f) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

- g) cura l'attività di redazione dei verbali della Giunta e del Consiglio, sottoscrivendo gli stessi insieme al Sindaco. Qualora il segretario non possa partecipare alla seduta di consiglio o di giunta, per temporanea imprevedibile assenza, o perchè parte interessata, la redazione dei verbali e la sottoscrizione degli stessi è garantita da un assessore o da un consigliere designato dal Presidente;
- h) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;
- I) Esercita le attribuzioni proprie del Direttore Generale qualora non venga nominato, ai sensi dell'art. 51 is della Legge 142/1990, nonchè ogni altra funzione conferitaGli dallo statuto, dai regolamenti o dal Sindaco.

Art. 40

(Responsabili dei Servizi)

1. Viene definito responsabile di servizio il dipendente che sia a capo di una unità operativa autonoma sia essa semplice che complessa.

2. I responsabili dei Servizi sono individuati tra le figure apicali del Comune e comunque di qualifica non inferiore alla sesta. In caso di assenza o impedimento dei responsabili di cui sopra le relative funzioni sono attribuite in via provvisoria al Segretario Comunale.

3. Al Responsabile del Servizio interessato, ove di qualifica non inferiore alla settima, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile su ogni proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/1990.

4. In caso in cui non sia stato nominato o sia assente per qualsiasi ragione il Responsabile del Servizio interessato, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.

5. Ove non sia possibile individuare i Responsabili dei Servizi ai sensi del comma 2), per la copertura dei relativi posti di qualifica dirigenziale o di altra specializzazione si potrà procedere mediante stipula di contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente, previa delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da coprire.

Art. 40 bis

Attribuzioni dei responsabili dei servizi

1) Spetta ai Responsabili dei Servizi la direzione degli uffici e l'adozione degli atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, qualora non siano attribuiti agli organi di governo dell'Ente, al Segretario Comunale o al Direttore Generale.

I particolare spetta ai Responsabili dei Servizi:

- a) la stipula dei contratti;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- d) i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto dei criteri predeterminati dalla Legge, dai Regolamenti e dagli atti generali d'indirizzo;
- e) gli altri atti attribuiti loro dai regolamenti o che, in base a questi, siano loro delegati dal Sindaco.

Art. 41

(Espressione dei pareri)

1. I pareri dei Responsabili di Servizio di cui al precedente articolo 40, saranno dati in tempi tali da permettere all'Organo competente di correttamente esercitare la propria attività provvedimentale. I pareri dovranno essere espressi per iscritto e presentati all'organo competente con l'istruttoria del provvedimento.

2. Per i provvedimenti urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutive) il parere dovrà essere reso entro ventiquattro ore dalla richiesta.

3. Il Segretario Comunale esprimerà il proprio parere per iscritto. Il parere negativo dovrà essere motivato.

4. I pareri espressi dovranno essere allegati all'atto deliberativo.

Art. 42

(Collaborazione Esterna)

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni eterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:

- 1) la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma;
- 2) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- 3) la natura privatistica del rapporto;
- 4) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per i comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 43

(Libere forme associative)

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa e cooperativa che possono concorrere alla gestione di servizi comunali, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e del tempo libero.

2. E' assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'Ente, per finalità di interesse pubblico.

3. Gli organismi di cui al comma 1 del presente articolo riferiscono annualmente all'Amministrazione comunale sulla loro attività.

Art. 44

(Istanze, petizioni,
proposte e interrogazioni)

1. I cittadini singoli, o le organizzazioni di cui all'articolo precedente, possono rivolgere alla amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto al protocollo comunale che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

3. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che potranno avvalersi degli uffici e di contributi esterni.

4. A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione agli atti.

Art. 45

(Diritto di accesso)

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.

3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 46

(Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenire.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III - articolo 7 e seguenti della Legge 7.8.1990 n. 241.

Art. 47

(Referendum consultivo)

1. E' ammesso referendum consultivo su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richiedano la maggioranza dei consiglieri assegnati ovvero un terzo degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

2. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:

- a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
- b) espropriazioni per pubblica utilità;
- c) nomine e designazioni di cui all'art. 32 lett. n) della L. 8 giugno 1990 n. 142.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.

4. Entro 60 giorni dalla data di convocazione dei comizi per la consultazione referendaria il consiglio comunale adotta i relativi e conseguenti atti fondamentali e di indirizzo.

5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 48

(Finanza locale)

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.

5. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di "prezzo politico" nei servizi di competenza del Comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

Art. 49

(Contabilità e bilancio)

1. Il Consiglio Comunale delibera entro i termini fissati dalla legge o comunque entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, integrità, veridicità e pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il Bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Gli impegni di spesa devono essere assunti, pena la nullità di diritto degli atti, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria (Ufficio finanziario).

4. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.

5. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini fissati dalla legge o comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto ai programmi e ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capigruppo consiliari e al revisore del conto almeno 20 giorni prima della discussione in Consiglio Comunale.

6. Le osservazioni sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla Segreteria Comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

Art. 50

(Ordinamento contabile e disciplina dei contratti)

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno normati da appositi regolamenti.

Art. 51

(Revisione economico-finanziaria)

1. Il Consiglio Comunale elegge, a votazione resa per scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, un revisore scelto fra gli esperti di cui all'art. 57 - 2° comma della Legge 8.6.1990 n. 142.

2. Non possono essere eletti revisori dei conti parenti od affini entro il quarto grado ai componenti la giunta comunale.

3. Il revisore non è revocabile, salvo inadempienza nel mandato; dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il revisore ha personalmente diritto di accesso a gli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio Comunale e della Giunta Comunale; i suddetti diritti non sono delegabili.

5. La partecipazione è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione, il rendiconto, le variazioni di bilancio; comunque l'eventuale assenza, non impedirà all'organo di deliberare ove sia acquisito preventivamente il parere scritto sui contenuti della deliberazione.

6. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.

7. Il revisore, inoltre, esercita la revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e servizi, secondo le norme del regolamento di contabilità, al fine di attivare controlli interni di gestione.

8. Tale rilevazione contabile dei costi prevede:

- a) sistematica raccolta dei dati generali imputabili ai singoli uffici (unità operative);
- b) elaborazione di indici di produttività.

9. La relazione di cui al comma 8 è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

10. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52

(Modifiche allo Statuto)

1. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 4 della L. 8.6.1990 n. 142.

2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.

3. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Art. 53

(Abrogazione di norme contrastanti)

1. Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla Giunta o dal Consiglio Comunale antecedentemente all'adozione del presente Statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intenderanno abrogati nelle stesse parti contrastanti.

Art. 54

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente Statuto introdotte per adeguamento alla Legge 25 MARZO 1993 n. 81, e sue successive modificazioni ed integrazioni, troveranno applicazione a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della Legge 81/1993 stessa.

2. Le disposizioni del presente Statuto introdotte per adeguamento al Decreto Legislativo 3 FEBBRAIO 1993 n. 29, e sue successive modificazioni ed integrazioni, troveranno applicazione a partire dalla esecutività delle deliberazioni di adozione o, se adottati, di rettifica dei relativi regolamenti attuativi.

Art. 55

(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.